

LEGISL. XIV — 1^a SESSIONE — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 29 NOVEMBRE 1881

aspettato che assegnasse alle nostre grandi navi, solamente l'ufficio di *Giosuè il guardacoste*.

Nella chiusa del suo discorso l'onorevole Ricotti mi ha rimproverato per le citazioni da me fatte riguardo a ciò che si fa all'estero. Io non capisco come egli abbia potuto rilevare questo fatto, al quale egli costantemente ricorre, quando parla di cose di marina militare.

Ho letto con religiosa attenzione tutti i suoi discorsi relativi all'armamento navale italiano, e rari sono quelli che non siano ricchi di citazioni di ciò che si fa all'estero. Ed oggi stesso, in questa stessa seduta, quando io citai ciò che si fa in Francia riguardo allo spessore della corazzatura di 0,45, egli facendomi l'onore di rispondere, citò pure la Francia, siccome quella che non si è fermata a 0,45, ma nelle ultime quattro navi ha poste delle corazzature di 0,50 o 0,55 di spessore. Vede dunque l'onorevole Ricotti, che quando alcuno di noi fa delle citazioni in questo recinto, non le fa per togliere il primato all'Italia, della dignità della quale tutti quanti noi Italiani, siamo gelosi custodi, e non disposti a ricevere lezioni da nessuno, sia nelle arti, sia nelle scienze.

PRESIDENTE. Nessuno chiedendo di parlare, e non essendovi altri oratori iscritti, pongo ai voti lo stanziamento del capitolo 35 che è di lire 13,600,000.

(È approvato.)

(*Rumori e conversazioni — Varii deputati si avviano per uscire dall'Aula.*)

Prego gli onorevoli deputati di non allontanarsi, perchè si deve votare il bilancio testè discusso a scrutinio segreto.

(Sono approvati senza discussione i seguenti capitoli:)

Categoria quarta. *Partite di giro*. — Capitolo 36. Fitto di beni demaniali destinati in uso od in servizio di amministrazioni governative, 2,240,332 lire e 51 centesimi.

TITOLO II. Spesa straordinaria. — Categoria prima. *Spese effettive*. — *Spese generali*. — Capitolo 37. Assegni di aspettativa e disponibilità (Spese fisse), lire 114,000.

Spese per la marina militare. — Capitolo 38. Costruzioni navali. Quelle indicate al capitolo 35 (Spesa ripartita), lire 2,000,000.

Riassunto del titolo I, *Spesa ordinaria*, lire 47,405,050 51.

(È approvato.)

Totale del titolo II, *Spesa straordinaria*, lire 2,114,000.

(È approvato.)

Insieme della *spesa ordinaria e straordinaria*, lire 49,519,050 51.

(La Camera approva.)

Do lettura dell'articolo unico del disegno di legge:

« Sino all'approvazione del bilancio definitivo di previsione per l'anno 1882, il Governo del Re è autorizzato a far pagare le spese ordinarie e straordinarie del Ministero della marina, in conformità allo stato di prima previsione annesso alla presente legge. »

(È approvato.)

Intanto credo opportuno di ricordare agli onorevoli deputati che, in seguito alla deliberazione presa dalla Camera l'altro giorno, domani mattina alle 10 vi sarà una seduta straordinaria per relazione di petizioni.

Ora procederemo alla votazione a scrutinio segreto sul bilancio testè approvato per alzata e seduta.

Si procede alla chiama.

(*Il segretario Capponi fa la chiama.*)

Proclamo il risultato della votazione sul disegno di legge: Stato di prima previsione della spesa del Ministero della marina per l'anno 1882:

Presenti e votanti	202
Maggioranza	102
Voti favorevoli	132
Voti contrari	70

(La Camera approva.)

PRESENTAZIONE D'UNA RELAZIONE DEL DEPUTATO DI LENNA E DI UN DISEGNO DI LEGGE DEL MINISTRO DEI LAVORI PUBBLICI.

PRESIDENTE. Invito l'onorevole Di Lenna a recarsi alla tribuna per presentare una relazione.

DI LENNA, relatore. Mi onoro di presentare alla Camera la relazione sul disegno di legge per proroga del termine stabilito dall'articolo terzo della legge 1881 per la inchiesta sulla marina mercantile. (*V. Stampato, n° 251-A.*)

PRESIDENTE. Questa relazione sarà stampata e distribuita agli onorevoli deputati.

Do facoltà di parlare all'onorevole ministro dei lavori pubblici.

BACCARINI, ministro dei lavori pubblici. Mi onoro di presentare un disegno di legge per modificazione al titolo quarto: « Porti, spiagge e fari » della legge 20 marzo 1865. (*V. Stampato, n° 260.*)

PRESIDENTE. Do atto all'onorevole ministro dei